



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 15 del 29/04/2025

Rif. Proposta n. 26/2025

OGGETTO: TASSA RIFIUTI TARI - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2025

L'anno **2025** il giorno **29** del mese di **Aprile** alle ore **15:00** nel Palazzo Comunale, convocato in modalità MISTA (presenza fisica e/o videoconferenza), ai sensi dell'art. 75 ed in base all'Appendice (approvata con delibera C.C. n. 8 del 26/01/2023) del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i componenti contrassegnati:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
BETTI MICHELANGELO	Sindaco	X		VAGHETTI PAOLO	Consigliere	X	
GUAINAI MIRKO	Presidente CC	X		POLI FABIO	Consigliere	X	
RAGAGLIA ALESSANDRO	Consigliere	X		BARONTINI DAVID	Consigliere		X
RIBECHINI SARA	Consigliere	X *		COSENTINI LEONARDO	Consigliere	X *	
ROMEI LORENZO	Consigliere	X		MEINI ELENA	Consigliere	X *	
MARRUCCI ALESSIA	Consigliere	X		COSENTINI CRISTIANO	Consigliere		X
CENTRELLA MARIA CRISTINA	Consigliere	X		CHIATTO GIOVANNI	Consigliere	X	
CONTE ADRIANA	Consigliere	X		CINI CHIARA	Consigliere	X	
PADDEU IVO	Consigliere	X		AVOLIO SONIA	Consigliere		X
SANTINI NICOLA	Consigliere	X *		DI PEDE STEFANO	Consigliere	X *	
CALVANI INGRID	Consigliere	X *		ROLLO DARIO	Consigliere	X	
TASSELLI FEDERICO	Consigliere	X *		PELUSO LORENZO	Consigliere	X	
BIBOLOTTI CRISTINA	Consigliere	X					

*** Presenza in videoconferenza**

Risultano Assenti n° **3** componenti l'Assemblea

Presiede la Seduta **il Presidente del Consiglio Comunale Mirko Guainai**

Partecipa alla seduta **il Vice Segretario Gaia Nuvoli**



COMUNE DI CASCINA Provincia di Pisa

Sono inoltre presenti gli Assessori:

CIPOLLI PAOLO, MASONI IRENE, DEL GIUDICE BICE, MASI CRISTIANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede "*Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*".

Evidenziato che l'art. 3 comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cosiddetto "Milleproroghe") ha introdotto una deroga alla ordinaria disciplina del comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in quanto prevede che "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.*".

Dato rilievo che l'art. 13 comma 5-bis del decreto-legge n. 4/2022, stabilisce che "*In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile*".

Rilevato che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ARERA (di seguito anche, brevemente, Autorità) tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

Preso atto dei seguenti provvedimenti di ARERA con i quali è stato definito **il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2):**

- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/rif, recante "*Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)*";
- la determina 31 marzo 2021, 01/DRIF/2021, recante "*Adempimenti di cui alla deliberazione 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF*";
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, recante "*Approvazione del metodo*



COMUNE DI CASCINA Provincia di Pisa

tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti per il medesimo arco temporale e, specialmente, il suo Allegato A (MTR-2);

- il comunicato dell’Autorità 28 settembre 2021, recante “*Pubblicazione versione preview file TOOLMTR-2*”;

- la deliberazione dell’Autorità 26 ottobre 2021, 459/2021/R/rif, recante “*Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*”, con cui, in particolare, ARERA ha approvato il valore del tasso di inflazione programmata, funzionale alla verifica del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (art. 4.2 MTR-2), ed il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi (articolo 13.9);

- la determinazione del 4 novembre 2021 n. 2/DRIF/2021 rubricata “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”. con cui l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ha fornito chiarimenti sui documenti utili alla compilazione e trasmissione dei dati da parte dei gestori;

- la deliberazione ARERA 389/2023/R/Rif con oggetto "Aggiornamento biennale (20024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).

Richiamate:

- la determinazione n. 40 del 09 Maggio 2022 con cui ATO Toscana Costa ha validato il Piano Tariffario Tari (Pef) per le annualità 2022-2025 per il Comune di Cascina;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27/05/2022 avente ad oggetto "Servizio di gestione dei rifiuti urbani: presa d'atto del piano annuale delle attività comunale Paac 2022 e del piano economico finanziario Pef 2022-2025 in applicazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) Deliberazione dell'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambienti (ARERA) 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF".

Considerato che il Metodo “MTR-2 ARERA” determina il costo massimo ammissibile al recupero tariffario senza, tuttavia, incidere direttamente sulla determinazione delle tariffe che rimane regolata dalla Legge n. 147/2003 e dal D.P.R. n. 158/99.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73/2025.

Visto in particolare l’art. 4 del Regolamento comunale TARI, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base ai criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e dei criteri definiti dall’Autorità, prevedendo la totale copertura dei costi del servizio determinata sulla base del piano finanziario redatto sulla base del piano tecnico economico fornito e concordato con il gestore nonché la ripartizione della tassa in quota fissa e quota variabile e la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche.

Rilevato che in virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità, quanto segue:

“a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli



COMUNE DI CASCINA Provincia di Pisa

interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;

b. *dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

1) *il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto Legge 31/12/2007, n. 248;*

2) *le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*

3) *le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*

4) *le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;*

c. *la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.*”.

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Dato atto che con Determinazione n. 18 del 10/04/2024 ATO Toscana Costa ha validato l'aggiornamento del Piano Tariffario Tari (Pef) per le annualità 2024-2025 per il Comune di Cascina e che detto piano espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile.

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 07/05/2024 di approvazione del Piano Economico Finanziario di gestione dei rifiuti per le annualità 2024-2025.

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7.8 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif “*fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.*”.

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Atteso che il costo totale da finanziare mediante tariffa è pari ad € 9.436.086,00.= risultante dalla seguente somma algebrica, considerando le seguenti detrazioni da applicare:

Entrata tariffaria massima da PEF MTR 2025:	€ 9.436.086,00.=
Detrazioni Determina 2/DIRF/2021 - contributo MIUR	€ 34.740,00.=



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Detrazioni Determina 2/DIRF/2021 - Entrate da Recupero Evasione:	€ 109.276,00.=
Detrazioni Determina 2/DIRF/2021 - Entrate da Procedure Sanzionatorie	€ 5.105,00.=
Detrazioni Determina 2/DIRF/2021 – Ulteriori Partite =	€ 151.200,00.=
Totale entrate da coprire con Tariffa:	€ 9.135.765,00.=

Preso atto che l'entrata totale da finanziare con tariffa è distinta in costi fissi e variabili come risultanti dal PEF 2024-2025 così riepilogati:

- Costi variabili CTV: € 7.865.523,00.=
- Costi fissi CTF: € 1.570.563,00.=

Dato atto che per le utenze non domestiche (U.N.D.) è stata applicata una maggiorazione sulla tariffa, sia alla parte variabile che alla parte fissa, a seguito di richiesta di servizi personalizzati.

Dato atto che ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158/1999 "L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali".

Ritenuto proporre la ripartizione dei costi in base all'incidenza percentuali delle utenze domestiche e non domestiche come da relazione del Responsabile E.Q., Macrostruttura 7- Edilizia Sviluppo Economico e Ambiente, agli atti d'ufficio.

Dato atto che le attività di riscossione e gestione dei tributi locali, ivi inclusa la Tari è stata esternalizzata alla Società Sepi S.p.a., Società strumentale partecipata dall'Ente.

Vista la relazione tecnica di determinazione delle tariffe, allegata (**Allegato n. 1**) alla presente deliberazione rimessa dalla Società Sepi S.p.a.

Considerato che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge



COMUNE DI CASCINA Provincia di Pisa

28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana.

Visto che con deliberazione n. 76 del 27 Dicembre 2024 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, che ha già tenuto conto delle previsioni Tari, secondo il piano tariffario approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18/2024.

Dato atto che il presente provvedimento è stato discusso in Commissione Bilancio, Tributi e Controllo di Gestione congiunta con Commissione Governo del Territorio e Ambiente del 17/04/2025.

Visti:

- i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile della Macrostruttura 2 Risorse Finanziarie ed Umane, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000 (**Allegati nn. 4 e 5**) allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti (**Allegato n. 6**), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Uditi gli interventi in merito all'argomento trattato, per i quali si rimanda alla registrazione in file audio depositata agli atti del Servizio Segreteria Generale.

Rispetto ai Consiglieri presenti all'inizio della trattazione del presente punto, si è scollegata dalla videoconferenza, la Consigliera Meini. Presenti alla votazione 21.

Con voti favorevoli 14 (Sindaco e Consiglieri: Guainai, Ragaglia, Ribechini, Romei, Marrucci, Centrella, Conte, Paddeu, Santini, Calvani, Tasselli, Bibolotti, Vagheti), contrari 7 (Consiglieri: Poli, Chiatto, Cini, Peluso, Cosentini L., Di Pede e Rollo), resi palesemente dai 21 Consiglieri presenti e



COMUNE DI CASCINA Provincia di Pisa

votanti, riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio seduta;

DELIBERA

- 1. L'approvazione** delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'**Allegato n. 2 e n. 3** alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, rispettivamente per le Utenze Domestiche e per Utenze non Domestiche.
- 2. Di dare atto** che le tariffe così determinate si applicano a decorrere dal 01/01/2025 e si intenderanno prorogate anche per gli anni successivi, in mancanza di delibere di variazione approvate ai sensi di legge.
- 3. Di trasmettere** copia della presente deliberazione alla Società Entrate Pisa S.p.a., per quanto di competenza.
- 4. Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line del Comune di Cascina ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
- 5. Di dare atto** che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione della presente. I ricorsi sono alternativi;
- 6. Di dare atto** che ai sensi dell'art. 13 commi 15 e 15-ter del D.L. n. 201/2011, le delibere e i regolamenti comunali concernenti tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione presso il portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 Ottobre dell'anno a cui si riferisce.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'esigenza di assicurare i termini di legge per l'approvazione delle delibere tariffarie con successiva votazione e con voti favorevoli 14 (Sindaco e Consiglieri: Guainai, Ragaglia, Ribechini, Romei, Marrucci, Centrella, Conte, Paddeu, Santini, Calvani, Tasselli, Bibolotti, Vaghetti), contrari 7 (Consiglieri: Poli, Chiatto, Cini, Peluso, Cosentini L., Di Pede e Rollo), resi palesemente dai 21 Consiglieri presenti e votanti, riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio seduta;

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"- TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Il Presidente Del Consiglio Comunale

Mirko Guainai

Il Vice Segretario

Gaia Nuvoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet del Comune di Cascina per il periodo della pubblicazione.